



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
SETTORE II – GARE E CONTRATTI

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI

Linee guida relative al BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: : offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara
ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) decreto legislativo n. 163 del 2006

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per l'intervento denominato: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA SIBARITIDE

CUP. : F16D13000880006

CIG (SIMOG) : 5191456D01

Vengono pubblicate le risposte a quesiti posti da concorrenti partecipanti alla procedura:

Quesito n. 1: Al fine di poter partecipare alla gara di cui all'oggetto, chiede se le categorie OS 6 ed OS8, previste dal bando di gara, sono da intendersi equipollenti alla categoria OG1 (non essendovi alcuna previsione contraria nel bando, che costituisce lex specialis della gara), in ottemperanza alla determinazione AVCP n. 8/2002.

Risposta:

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti di cui al punto **1 considerato in fatto**, va preliminarmente rilevato, come chiarito nella nota illustrativa ai bandi tipo pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002 e nella citata determinazione 25/2001, che l'insieme di lavorazioni o *genus* delle stesse che costituiscono le **categorie generali**, indicate con l'acronimo **OG**, comprende quasi sempre *species* di **categorie specializzate** indicate con l'acronimo **OS**. Questo fatto non può, però, comportare l'applicazione di una sorta di **principio di assorbimento**, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una **categoria specializzata OS** possa partecipare una impresa qualificata in una **categoria generale OG** che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla **categoria specializzata OS** che il bando indica come categoria prevalente. L'applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento della articolazione delle categorie in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate

Va inoltre ricordato che l'Autorità ha espresso in più occasioni il proprio avviso negativo sulla possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto **principio di assorbimento**. Avviso positivo è stato espresso soltanto nel caso della **categoria generale OG11** rispetto ad alcune **categorie specializzate**.

Il quesito che è stato posto riguarda, però, quali regole vanno applicate nel caso dei bandi di gara riguardanti l'affidamento di **lavori di manutenzione** che prevedono come categoria prevalente una delle **categorie di opere specializzate OS6** (*Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi*), **OS7** (*Finiture di opere generali di natura edile*) e **OS8** (*Finiture di opere*

generali di natura tecnica) (così come evidenziato nella sopra citata Determinazione AVCP n. 8 del 07/05/2002).

Va ricordato che l'ordinamento:

a) definisce (articolo 3, comma 1, lettera n), del DPR 5 ottobre 2010 n 207 e successive modificazioni) la manutenzione come "*la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto*";

b) stabilisce che le lavorazioni delle **categorie a qualificazione non obbligatoria** possono essere eseguite dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni;

c) stabilisce (articolo 109, comma 4, del DPR 207/2010 e s. m.) che le imprese qualificate nelle **categorie di opere generali** possono partecipare alla gare di appalto indette per la **manutenzione delle opere generali** stesse.

Le suddette disposizioni, ed in particolare quella di cui alla lettera c), conducono a ritenere che **ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella categoria generale OG1** - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate **OS6** (*Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi*), **OS7** (*Finiture di opere generali di natura edile*) e **OS8** (*Finiture di opere generali di natura tecnica*) - **possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1**. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le **sudette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria** e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare.

In sintesi, poiché i lavori a base di appalto non riguardano lavori di manutenzione si ritiene che alla procedura non possano anche alle imprese in possesso della sola categoria ***OG1** *classifica corrispondente in luogo della categoria prevalente ***OS6*** ed **OS8**.

Quesito n. 2: La scrivente impresa, volendo partecipare alla gara in oggetto chiede come mai non sono stati pubblicati e se lo farete inseguito, i modelli delle dichiarazioni per le imprese da presentare a corredo dell'offerta.

Risposta al quesito al n. 2: la S.A. non ha ritenuto di dover pubblicare la modulistica che è a completo carico degli operatori economici partecipanti.

Quesito n. 3: Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto vorrei avere delucidazioni in merito al paragrafo 5 di pag.8 del disciplinare ed in particolare a quanto richiesto alla consorziata indicata dal consorzio scrivente.

Il testo riporta le seguente frase: "*dovrà essere prodotta dal legale rappresentante dell'impresa indicata la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettera da a) ad m quater del d.lgs. 163/06..... tale dichiarazione, ovvero la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 del d. lvo 163/2006, dovrà, pena l'esclusione prodotta da ciascun soggetto indicato dall'art. 38 compresi i soggetti cessati*".

I soggetti a cui si riferisce l'art. 38 sono l'amministratore, titolare, direttore tecnico, soci e cessati dalla carica, i quali sono obbligati dalla normativa vigente a dichiarare i punto b), c) ed m-ter) del medesimo articolo e non per intero come si desume dalla frase sopra riportata.

Risposta al quesito al n. 3: l'amministratore, il titolare, il direttore tecnico, i soci ed i soggetti cessati dalla carica, sono obbligati dalla normativa vigente a dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di

cui all'art. 38, punto b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e non per intero come si desume dalla frase sopra riportata

Borgia, 31 luglio 2013

SP/Mrm

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Francesco Prosperetti